COMUNE di SANTA GIUSTINA PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IN VIGORE DAL 01.01.2014.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 12.04.2012 E MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 27.09.2012, CON DELIBERA DI C.C. N. 58 DEL 29.11.2013, CON DELIBERA CC N. 34 IN DATA 28.07.2014 E CON DELIBERA CC N. 21 IN DATA 29.04.2016.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione di fabbricato
- Art. 3 Definizione di area fabbricabile
- Art. 4 Soggetti Passivi
- Art. 5 Soggetto Attivo
- Art. 6 Disposizioni per la determinazione della base imponibile
- Art. 7 Determinazioni delle aliquote

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 8 Abitazione principale
- Art. 9 Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 10 Esenzioni e riduzioni

TITOLO III ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 11 Soppresso -
- Art. 12 Versamenti
- Art. 13 Accertamento
- Art. 14 Rimborsi
- Art. 15 Sanzioni ed Interessi
- Art. 16 Dichiarazione

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Santa Giustina, istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione IMU.

Art. 2 Definizione di fabbricato

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Costituiscono pertinenza, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 817 del Codice civile, gli immobili che sono destinati in modo durevole e continuativo a servizio del fabbricato, anche se distintamente iscritti in catasto (es: orti, giardini, accessi al fabbricato, ecc.).

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel modello docfa ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3 Definizione di area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Lo stesso vale anche per l'avvenuta inedificabilità del suolo.

Rientrano, pertanto, nel concetto di aree fabbricabili:

- a) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati, comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile;
- b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, come ad esempio le aree in zona agricola, sono di fatto utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori);
- c) le aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
- d) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili:

- a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica.

Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20 della Legge 289/2002, è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto mediante comunicazione a mezzo del servizio postale.

Art. 4 Soggetti Passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l'assegnatario della casa coniugale.

Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 5 Soggetto Attivo

Soggetto attivo è il Comune che accerta e riscuote l'imposta per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 6 Disposizioni per la determinazione della base imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5 per cento e i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per le aree edificabili, fermo restando che il valore è quello venale in comune commercio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Tali valori possono essere derogati dall'ufficio se dovessero risultare inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento dell'organo comunale competente, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall' applicazione dei valori minimi determinati dal Comune, non si fa luogo ad alcun rimborso dell'eccedenza d'imposta versata. I valori minimi del presente articolo possono essere modificati periodicamente dal Comune con deliberazione avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi alla data di adozione della deliberazione medesima.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di

recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

In caso di fabbricati in corso di costruzione, dei quali solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Art. 7 Determinazione delle aliquote

L'aliquota è stabilita con deliberazione del Comune da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio de ll'anno di riferimento.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del Codice Civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. Sono considerate pertinenze gli immobili ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare e classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione IMU. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 Abitazione principale

- 1. Si considera abitazione principale l'unica unità immobiliare nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario (chi utilizza l'immobile) appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- 2) A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 9 Detrazione per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.

Art. 10 Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali:
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art. 15 Legge 27/12/1977, n. 984 Circolare Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 9 del 14/06/1993);
- gli immobili utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR n. 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei

comuni classificati montani o parzialmente montani.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- **a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- **b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'im posta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

L'IMU non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ai fabbricati di civile abitazioni destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad orientamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad orientamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

TITOLO III
ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Soppresso -

Art. 12 Versamenti

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno e la seconda rata entro il giorno 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conquaglio sulla prima rata versata.

Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta utilizzando il modello F24. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I versamenti non sono dovuti quando l'importo risulta pari o inferiore a euro 10 (dieci). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

I versamenti devono essere effettuati, ai sensi del comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13 Accertamento

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, risulta inferiore o uguale a euro 16 (sedici).

Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Responsabile del tributo.

Art. 14 Rimborsi

Ai sensi del comma 164 della legge n. 296 del 27/12/2006, il contribuente può richiedere al Comune il

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore o uguale a euro 16 (sedici).

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU.

Art. 15 Sanzioni ed interessi

Nel caso di evasione dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 16 Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2016.